

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 976-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 976)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 1997

(V. Stampato Camera n. 3816)

modificato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1999*

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

b) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno **1998**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000**, **nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.

TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Trattato si intenderà quanto segue:

1. Per la Parte Peruviana:

- a. "Incautación": presa di possesso effettuata da parte dell'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato.
- b. "Decomiso": privazione a carattere definitivo di un determinato bene a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria.
- c. "Embargo": provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a garantire il risarcimento del danno. Può essere preventivo o definitivo.
- d. "Secuestro": azione con cui viene tolto il possesso di un bene o di un documento o per l'urgenza del caso specifico o per il rifiuto ad esibirlo da parte del possessore.
- e. "Inmovilización": misura cautelare applicabile ai beni mobili che per loro natura o dimensione non possono essere custoditi in luogo diverso da quello originario.

2. Per la Parte Italiana:

- a. Sequestro probatorio: decisione a carattere provvisorio dell'autorità giudiziaria mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo di prova.
- b. Sequestro preventivo: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la prosecuzione del reato e/o di conservare detti beni per l'eventuale confisca.
- c. Sequestro conservativo: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa persona pubblica o privata.
- d. Confisca: decisione dell'autorità giudiziaria di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene mobile o immobile che sia stato preventivamente sottoposto a qualunque tipo di sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto o profitto del reato.

ARTICOLO 2 OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare:

- a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari.
- b. L'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati.
- c. Lo svolgimento di qualunque attività di acquisizione probatoria.
- d. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori.
- e. L'esecuzione di perizie, di sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, di "decomisos", "incautaciones", "secuestros", "inmovilización de bienes", "embargos" nonché l'identificazione del profitto dei beni o degli strumenti di perpetrazione di un reato, di ispezioni e di perquisizioni.
- f. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne e ai benefici di legge.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di pene o di condanne.

ARTICOLO 3 FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non è previsto come reato dalla legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni, sequestri a fini probatori e intercettazioni di qualsiasi tipo di comunicazioni e/o conversazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto.

ARTICOLO 4 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza viene rifiutata:

- a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
- b. se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
- c. se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali della persona accusata possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
- d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;

- e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso per iscritto.

3. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a condizioni. La Parte richiesta deve informarne la Parte richiedente adducendone i motivi.

ARTICOLO 5 ESECUZIONE

1. L'Autorità Centrale incaricata di dar corso alle richieste di assistenza in Perù è il Pubblico Ministero - Procura della Nazione e nella Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalità espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La Parte richiedente dovrà indicare nella richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le finalità della richiesta stessa.

3. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

4. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

TITOLO II MODALITA' SPECIFICHE DI ASSISTENZA

ARTICOLO 6 NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.

2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonché le generalità della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.

ARTICOLO 7 TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali.

2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

ARTICOLO 8 SEQUESTRO, CONFISCA E ALTRE MISURE

1. La richiesta di sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo, confisca formulata dalla Parte italiana e di "embargo", "secuestro", "inmovilización", "incautación" e "decomiso" formulata dalla Parte peruviana dovrà essere accompagnata da:

- copia autentica della decisione del giudice o del Pubblico Ministero che dispone il provvedimento;
- documentazione attestante la definitività di tale decisione;
- informazioni, qualora non contenute nei documenti di cui ai due punti precedenti, sui beni in relazione ai quali viene richiesto il provvedimento o che si ritiene siano disponibili a tale scopo, nonché le relazioni tra essi e la persona della quale si tratta e, ove opportuno, l'indicazione del valore totale dei beni;
- nel caso del sequestro conservativo ("embargo"), dovrà essere precisato il valore a cui ammontano i beni oggetto del provvedimento.

2. La decisione in merito alla richiesta del provvedimento e la sua esecuzione sono soggette alle disposizioni della legge nazionale della Parte richiesta.

ARTICOLO 9 COMPARIZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento.

2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali provvedimenti.

ARTICOLO 10 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi può essere sottoposto dalla Parte richiesta alle sanzioni contemplate dalla propria legislazione, purché non eccedano quelle previste dalla legislazione della Parte richiedente. Tali sanzioni comprendono il trasferimento coatto nello Stato richiedente se espressamente richiesto e se non vi ostano ragioni imperative dello Stato richiesto.

2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennità secondo quanto previsto dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, può corrispondere un anticipo.

ARTICOLO 11 COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalità di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessità del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che:

- a. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
- b. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorità giudiziaria della Parte richiesta.

ARTICOLO 12 IMMUNITA'

1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta a procedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale, per fatti precedenti o fatti che non siano in relazione con la citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona richiesta, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO 13
TRASMISSIONE DI SENTENZE
E DI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente.

2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'Autorità Giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

ARTICOLO 14
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDANNE

Ciascuna delle Parti informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna emesse dalle proprie autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

TITOLO III
PROCEDURE E SPESE

ARTICOLO 15
RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. L'assistenza viene concessa su richiesta della Parte richiedente.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. l'autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
 - b. l'oggetto e il motivo della domanda;
 - c. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere eseguiti gli atti;
 - d. Le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità delle autorità o delle Parti private che possono parteciparvi.
3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonché, se del caso, delle particolari domande da rivolgere.
4. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li irvia.

ARTICOLO 16
SPESE

1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute, quelle relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte richiesta, oltre a quelle di cui al punto 2 dell'articolo 10. Dette spese vengono anticipate dalla Parte richiesta quando sono sostenute nel territorio di tale Parte.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALIARTICOLO 17
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato verrà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella città di Lima.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.


Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Per il Governo
della Repubblica del Perù



Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE
E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù,

Desiderando facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti dando ai cittadini stranieri, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la condanna loro inflitta nel proprio ambiente sociale di origine;

Hanno convenuto il seguente Trattato sul Trasferimento di Persone Condannate e Minori in Trattamento Speciale.

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Trattato:

- 1) "SENTENZA", indica una decisione o giudizio definitivo emesso da un organo giudiziario con il quale termina il processo penale e si infligge una condanna;
- 2) "PERSONA CONDANNATA", indica una persona che stia scontando una condanna definitiva, cioè non soggetta ad ulteriore impugnazione;
- 3) "STATO RICEVENTE", indica lo Stato dove la persona condannata può essere trasferita o già lo sia stata, al fine di scontare la sua condanna;
- 4) "STATO TRASFERENTE", indica lo Stato che abbia inflitto una condanna e dal quale la persona condannata possa essere trasferita o già lo sia stata;
- 5) "CONDANNA", indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà, da scontare in un istituto penitenziario, ospedale o altra istituzione dello Stato trasferente, che sia stata emessa da un organo giudiziario, con durata limitata o illimitata, a motivo di un reato;
- 6) "MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE", indica una persona minore di età che stia scontando una misura privativa della libertà inflitta con una decisione giudiziaria definitiva per aver commesso un fatto che l'ordinamento penale qualifica come reato.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti si impegnano, alle condizioni previste dal presente Trattato, a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione possibile in materia di trasferimento di persone condannate.

2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti può, avvalendosi di quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte per scontare la condanna che le sia stata inflitta. A tal fine, detta persona può manifestare il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato sia allo Stato trasferente che allo Stato ricevente.

3. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente.

ARTICOLO 3 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il presente Trattato si applica alle seguenti condizioni:

1. Che la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato ricevente.
2. Che la persona non sia stata condannata per reati esclusivamente militari o per reati politici o per fatti ad essi connessi.
3. Che la pena residua da scontare da parte della persona condannata sia, al momento in cui viene ricevuta la richiesta, di almeno sei mesi, ovvero indeterminata, salvo casi eccezionali.
4. Che la sentenza sia esecutoria o definitiva e che non rimangano in sospeso procedimenti straordinari di revisione nel momento in cui vengono invocate le disposizioni del presente Trattato.
5. Che la persona condannata, ovvero la persona autorizzata ad agire per suo conto qualora per ragioni di età o del suo stato fisico o mentale uno degli Stati lo ritenesse necessario, acconsenta al trasferimento.
6. Che gli atti od omissioni che abbiano motivato la condanna costituiscano un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o lo costituirebbero se fossero commessi nel suo territorio.
7. Che la persona condannata abbia pagato, o garantito il pagamento a soddisfazione dello Stato trasferente, le pene pecuniarie, le spese giudiziarie, il risarcimento civile e le sanzioni pecuniarie di qualsiasi genere che sono a suo carico, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna. Viene fatta eccezione per la persona condannata che debitamente documenti la propria assoluta insolvenza.
8. Che lo Stato trasferente e lo Stato ricevente manifestino espressamente il proprio consenso al trasferimento.

9. Che sia stata commutata una eventuale pena di morte.

ARTICOLO 4 AUTORITA' COMPETENTI

Le Parti provvederanno a designare le autorità incaricate di adempiere alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 5 OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. Gli Stati Parte si impegnano a portare il presente Trattato a conoscenza di qualsiasi persona condannata cui lo stesso possa essere applicato.

2. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato trasferente il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato, detto Stato deve informarne lo Stato ricevente con la massima sollecitudine possibile dopo che la sentenza sia definitiva.

3. Le informazioni comprenderanno:

- a) il nome e i cognomi, il luogo e la data di nascita della persona condannata;
- b) il suo eventuale indirizzo nello Stato ricevente;
- c) un'esposizione dei fatti che hanno determinato la condanna;
- d) la natura, la durata e la data d'inizio della condanna;
- e) qualsiasi altra informazione che lo Stato ricevente possa richiedere e che gli consenta, comunque, di valutare la possibilità del trasferimento e di rendere edotta la persona condannata e lo Stato trasferente circa le conseguenze del trasferimento per la persona condannata secondo la propria legge.

4. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato ricevente il proprio desiderio di essere trasferita, lo Stato trasferente deve comunicare all'altro Stato, su richiesta di parte, le informazioni di cui al punto 3 del presente articolo.

5. La persona condannata deve essere informata per iscritto circa qualsiasi procedimento avanzato dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente in applicazione dei punti precedenti, così come di qualsiasi decisione adottata da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

6. Lo Stato trasferente deve fornire allo Stato ricevente una copia autentica della sentenza relativa alla persona condannata, sottolineandone il carattere definitivo. Se lo Stato ricevente ritiene che tali informazioni sono insufficienti, può richiedere le parti principali degli atti del procedimento o qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria. I documenti che si scambiano da Stato a Stato, in applicazione del presente Trattato, saranno esenti dalle formalità di legalizzazione.

ARTICOLO 6 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

1. Qualsiasi trasferimento di persone italiane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica del Perù al Ministero degli Affari Esteri.

2. Qualsiasi trasferimento di persone peruviane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica del Perù nella Repubblica Italiana al Ministero degli Affari Esteri.

3. Se lo Stato trasferente considera valida la domanda di trasferimento della persona condannata, ed esprime il suo consenso, lo Stato trasferente provvede a comunicare allo Stato ricevente la propria approvazione, in modo che, una volta espletati gli accordi interni, si possa dar corso al trasferimento.

4. La consegna della persona condannata da parte delle autorità dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente avviene nel luogo convenuto da ambedue le Parti. Lo Stato ricevente è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato trasferente. Viene redatto apposito processo verbale attestante l'avvenuta consegna.

5. Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata ed allo scopo di assicurare che il trasferimento contribuisca positivamente al suo reinserimento sociale, le autorità di ciascuna delle Parti devono considerare, tra gli altri fattori, la gravità del reato e gli eventuali legami dell'autore con la criminalità organizzata, il suo stato di salute ed i legami sociali che questi possa avere nello Stato trasferente e nello Stato ricevente.

6. Qualora uno dei due Stati non approvi il trasferimento di una persona condannata, notifica la sua decisione, con sollecitudine, all'altro Stato, specificando la causa che ha motivato il suo rifiuto.

7. Prima di dar corso al trasferimento, lo Stato trasferente deve offrire allo Stato ricevente, se questi lo richiede, l'opportunità di verificare, tramite un funzionario designato per via diplomatica dallo Stato ricevente secondo le proprie leggi, che il consenso della persona condannata è stato espresso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

8. Le spese originare dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato ricevente. Tuttavia, quest'ultimo può adoperarsi per ottenere che la persona condannata restituisca l'ammontare delle spese di trasferimento in misura parziale o integrale.

ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE DI SOSTEGNO

1. Lo Stato ricevente, su richiesta dello Stato trasferente, deve trasmettere i seguenti documenti:

- a) una copia delle relative disposizioni di legge dello Stato ricevente dalle quali risulti che gli atti od omissioni che hanno dato luogo alla condanna nello Stato trasferente costituiscono un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o che lo costituirebbero se fossero stati commessi nel proprio territorio;
- b) una dichiarazione degli effetti, nei confronti della persona condannata, di qualsiasi legge o regolamento concernente la sua detenzione nello Stato ricevente dopo il suo trasferimento.

2. Lo Stato trasferente che richiede il trasferimento deve inviare allo Stato ricevente i documenti di seguito specificati, a meno che uno o l'altro dei due Stati abbia espresso il proprio diniego al trasferimento:

- a) una copia della sentenza e delle disposizioni di legge applicate;
- b) l'indicazione della durata della condanna già scontata, comprendente le informazioni relative a qualsiasi detenzione preventiva, riduzione di pena od altra circostanza relativa all'esecuzione della condanna e ad eventuali benefici penitenziari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti l'assenso al trasferimento, di cui al punto 5 dell'articolo 3;
- d) quando sussista qualsiasi relazione medica o sociale riguardante la persona condannata, qualsiasi informazione circa le sue cure nello Stato trasferente e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione delle sue cure nello Stato ricevente.

3. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

ARTICOLO 8 INFORMAZIONI CIRCA L'ESECUZIONE

Lo Stato ricevente fornisce informazioni allo Stato trasferente circa l'esecuzione della condanna:

- a) quando sia stata scontata la pena;
- b) se la persona condannata dovesse evadere;
- c) qualora lo Stato trasferente richieda ulteriori informazioni.

ARTICOLO 9
DIVIETO DI NUOVO PROCESSO O MISURA PRIVATIVA DELLA LIBERTA'
CONTRO LA PERSONA TRASFERITA.

Una persona condannata consegnata per scontare una condanna in virtù del presente Trattato, non può essere detenuta, processata o condannata nuovamente nello Stato ricevente per il reato che ha determinato la condanna inflitta dallo Stato trasferente.

ARTICOLO 10

GIURISDIZIONE

1. Lo Stato trasferente conserva giurisdizione esclusiva sulla condanna inflitta e su qualsiasi altro procedimento che disponga la revisione o modifica delle decisioni adottate dai propri organi giudiziari. Lo Stato trasferente si riserva inoltre la facoltà di condonare la pena o concedere amnistia o grazia alla persona condannata. Lo Stato ricevente, nell'apprendere qualsiasi decisione al riguardo, deve adottare con sollecitudine le misure corrispondenti conformemente alla propria legislazione in materia.

2. La pena privativa della libertà comminata dall'autorità giudiziaria dello Stato trasferente non può essere modificata, per natura o per durata, in nessun caso. L'esecuzione della pena della persona condannata trasferita deve essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente.

3. La pena totale che la persona condannata deve scontare non può essere più grave, per natura e/o per durata, della sanzione imposta nello Stato trasferente, né può eccedere la massima sanzione prevista per il medesimo fatto, dalla legge dello Stato ricevente, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 6.

ARTICOLO 11

APPLICABILITA' A MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE

Il presente Trattato è applicabile a minori in trattamento speciale conformemente alle leggi delle Parti. L'esecuzione della misura privativa della libertà che venga applicata a tali minori di età viene effettuata conformemente alle leggi dello Stato ricevente. Per il trasferimento è necessario ottenere il consenso esplicito da parte del rappresentante legale del minore.

ARTICOLO 12

AGEVOLAZIONI DI TRANSITO

1. Se qualsiasi dei due Stati stipulasse un Trattato per il trasferimento di persone condannate con un terzo Stato, l'altro Stato deve collaborare facilitando il transito, nel proprio territorio, delle persone condannate in virtù di detto Trattato.

2. Lo Stato che ha intenzione di effettuare tale trasferimento deve dare all'altro Stato preventiva comunicazione delle persone condannate da trasferire.

ARTICOLO 13
APPLICAZIONE TEMPORALE

Il presente Trattato è applicabile nei casi di condanne inflitte sia prima, sia dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 14
ESTENSIONE DEGLI EFFETTI

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Trattato, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative e predisporrà le opportune procedure amministrative affinché la sentenza, che prevede la pena e le misure di sicurezza detentive stabilite dallo Stato trasferente, abbia effetto giuridico nello Stato ricevente.

ARTICOLO 15
CESSAZIONE DELLA PENA

Lo Stato ricevente deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato trasferente lo abbia informato circa qualsiasi decisione o misura che vi ponga fine.

ARTICOLO 16
VALIDITA' DEL TRATTATO


1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avrà luogo nella città di Lima.

2. Il presente Trattato resterà in vigore per cinque anni e verrà rinnovato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle Parti notifichi formalmente per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il Trattato almeno sei mesi prima della sua scadenza.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.


Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Per il Governo
della Repubblica del Perù



Dr. Fernando Vega Sanja Gadea
Ministro di Giustizia